

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nato a _____ il _____, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____
_____ e legale rappresentante della _____
_____, con sede in _____,
via _____,
C.A.P. _____, iscritta al Registro _____ di _____ al
n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

1. Che la realizzazione il servizio verrà svolto in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
 - Le otto convenzioni fondamentali dell’organizzazione internazionale del lavoro (oil, international labour organization – ilo), ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la convenzione ilo n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - La “dichiarazione universale dei diritti umani”;
 - Art. N. 32 della “convenzione sui diritti del fanciullo”;
 - La legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
2. Che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato, con particolare riferimento a:
 - **Lavoro forzato/schiavitù** (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull’abolizione del lavoro forzato n° 105).
E’ proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
 - **Discriminazione** (Convenzione ILO sull’uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111).
Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e’ consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
 - **Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva** (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma a
(sottoscritto digitalmente)